

Regime delle nuove iniziative produttive “Forfettino”

.....pag 1

Legge Finanziaria per il 2008 Art. 1 commi da 96 a 117

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

.....pag 9

Gli Studi di Settore

che cosa sono e come funzionano

....pag 28

Ing. Carlo De Vuono

Regime delle nuove iniziative produttive “Forfettino”

Ing. Carlo De Vuono



Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettino”

Anche con l'avvento del “forfettone”
vigente dal 1.1.2008

Rimane ancora in vigore il “forfettino”
Il regime delle nuove iniziative produttive.

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettino”

VALIDITA’

*Il regime rimane valido
solo per i primi tre anni di attività.
(se si conservano i requisiti)*

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettino”

DESTINATARI

*Persone fisiche che esercitano attività di impresa o
di lavoro autonomo*

con nuova partita IVA

**Non si devono avere redditi superiori a
30987,41 Euro annui**

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettino”

Benefici del regime (1 di 3)

1. Sul reddito si applica una imposta sostitutiva Irpef ed addizionali Irpef del 10%; per i lavoratori autonomi si applica comunque la ritenuta d’acconto, che verrà scomputata dalla sostitutiva dovuta
2. Si è esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettino”

Adempimenti previdenziali richiesti dall'ingresso nel regime

- Il regime non solleva dall'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, che sono deducibili come costi nella determinazione dell'imponibile; l'eventuale eccedenza rispetto al reddito prodotto, diviene onere deducibile ordinario da quadro RP nel modello Unico;

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettino”

Effetto delle opzioni

- i soggetti che intraprendono una nuova attività e pensano di possedere i requisiti, lo segnalano nel modello di inizio attività;
- Che entra nel regime può, nei successivi anni, decidere di fuoriuscirne mediante opzione;

Regime sostitutivo per nuove iniziative (c.d. "forfettino")

La sua applicazione necessita di un'opzione da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività. E' possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la rinuncia al regime agevolato.

E' utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti:

- Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell'inizio della nuova iniziativa) attività d'impresa o professionale, neanche in forma associata
- La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un'attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo
- La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
- I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazioni di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività)
- Gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti all'anno precedente, valgono per il caso di subentro in un'impresa già esercitata da altro soggetto

Quindi, il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a:

- ditte individuali (persone fisiche)
- lavoratori autonomi (professionisti)

Con il forfettino c'è il completo esonero dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i fatti di gestione e non si deve tenere nessun libro o registro (tranne quelli dei dipendenti, se esistenti)

Inoltre, si possono omettere le liquidazioni ed i versamenti periodici dell'IVA, nonché l'acconto annuale della stessa imposta ed il pagamento delle addizionali IRPEF

L'ordinaria tassazione IRPEF del reddito d'impresa (o di lavoro autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva più favorevole

Libri e registri conseguenti al regime

Dipendenti (se esistono)

- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni

I vantaggi di questo regime sono:

- Completa omissione della registrazione e tenuta delle scritture contabili
- Eliminazione di alcune formalità IVA (liquidazioni e versamenti periodici, pagamento dell'acconto annuale)
- Esonero dalla tassazione delle addizionali IRPEF (regionali e comunali)
- Tassazione sostitutiva dell'IRPEF con aliquota agevolata
- Compilazione della dichiarazione dei redditi più facile e meno costosa
- Non richiede nessuna conoscenza contabile
- Possibilità di utilizzare un software gratuito per l'utilizzo di questo regime, messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria

Gli svantaggi sono:

Inesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di elementi informativi per il controllo di gestione

Grosse difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici

Applicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito dell'attività, per il quale è stato richiesto, e non agli altri eventuali redditi soggetti ad IRPEF

Impossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non correlate con l'attività esercitata

Il reddito d'esercizio è calcolato come da Codice Civile: differenza tra Costi e Ricavi (ma non c'è il conto economico)

Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d'esercizio:

Reddito d'esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)

La tassazione, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, avviene con un'imposta agevolata del 10% applicata sul reddito imponibile

Legge Finanziaria per il 2008
Art. 1 commi da 96 a 117
Regime fiscale contribuenti minimi
“Forfettone”

Ing. Carlo De Vuono



Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Dal 1.1.2008 è attivo un nuovo regime fiscale “naturale” destinato a sostituire:

1. Regime della franchigia (operativo solo per il 2007);
2. Regime dei contribuenti marginali di cui alla L. n. 388/00;
3. Regime super semplificato di cui alla L. n. 662/96:

-Rimane ancora in vigore il “forfettino”

Il regime delle nuove iniziative produttive.

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

DESTINATARI

*Persone fisiche residenti che esercitano
attività di impresa o di lavoro autonomo*

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Chi sono i contribuenti minimi?

1. Condizioni di accesso da verificare sul 2007
2. Condizioni di accesso da verificare sul triennio precedente

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfetone”

Condizioni da verificare sul 2007

1. **Ricavi o compensi** (ragguagliati ad anno) **non superiori ad € 30.000,00** (non rilevano eventuali ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore ed ai parametri effettuati nel prossimo Unico 2008);
2. **Mancanza di cessioni all’esportazione** (Artt. 8, 8 bis, 71, 72 del DPR 633/72, considerando anche le cessioni fatte ad esportatori abituali nazionali a seguito di ricezione della lettera di intento);
3. **Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, collaborazioni, né erogato utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;**

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Condizioni da verificare sul triennio precedente

1. Nel triennio solare precedente non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratto di appalto, locazione, leasing, per un ammontare superiore a € 15.000,00;
2. Tali acquisti rilevano avendo riguardo alle fatture Iva ricevute, o altri documenti equipollenti;
3. Per i beni ad utilizzo promiscuo si considera forfettariamente la quota del 50% (la circolare del 2 gennaio 2008 non lo prevede più). Rimane aperta la questione per i beni a deducibilità limitata

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Condizioni che impediscono l'applicazione del regime

- Utilizzo di regimi speciali Iva (agricoli, vendita Sali e tabacchi, editoria, telefonia pubblica, intrattenimenti e giochi, agenzie di viaggio, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita beni usati, agenzia vendite all'asta);
- Residenza all'estero;
- Effettuazione in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati abitativi (non dal costruttore), di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- Partecipazione in soggetti Irpef che imputano il reddito per trasparenza, di cui artt. 5 e 176 del TUIR (società di persone, associazioni professionali, Srl che hanno aderito al meccanismo della piccola trasparenza);

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Benefici del regime (1 di 3)

1. Il reddito si determina secondo il criterio di cassa, anche per ciò che attiene gli acquisti e le vendite di beni strumentali (particolari regole sono previste per le cessioni di beni acquistati sino al 2007), nonché le rimanenze che non assumono più rilevanza fiscale (particolari regole sono previste per la sterilizzazione delle rimanenze fiscali 2007); per eventuali componenti di reddito pendenti da precedenti esercizi sono previste particolari forme di forfetizzazione;
2. Sul reddito si applica una imposta sostitutiva Irpef ed addizionali Irpef del 20%; per i lavoratori autonomi si applica comunque la ritenuta d'acconto, che verrà scomputata dalla sostitutiva dovuta
3. Si è esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Benefici del regime (2 di 3)

1. Il reddito è esente da Irap;
2. Non si applica l'IVA sulle fatture emesse (sulle quali dovrà essere apposta la dicitura *“operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 100, della L. 244/07”* e non si detrae l'Iva sugli acquisti; nel caso di effettuazione di operazioni per le quali si è debitori di imposta (si pensi ad un acquisto intracomunitario o ad una fattura reverse change), si deve integrare il documento e versare l'Iva a debito entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
3. E' ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Benefici del regime (3 di 3)

1. Non si deve tenere alcuna contabilità, essendo sufficiente conservare i documenti e certificare le operazioni attive poste in essere con la fattura, ricevuta fiscale o scontrino;
2. Non si devono presentare la Dichiarazione annuale Iva, la comunicazione annuale dati, gli elenchi clienti e fornitori, si deve, invece, presentare la Dichiarazione annuale dei redditi per la quantificazione dell'imposta sostitutiva

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Ritenuta fiscale

Non esiste nessuna ipotesi che comporti l'esonero di effettuare la ritenuta alla fonte da parte del sostituto d'imposta. Le ritenute subite, secondo quanto previsto dal Decreto, andranno **scomputate dall'imposta sostitutiva** e l'eventuale importo eccedente potrà essere utilizzato per le compensazioni con altri tributi.

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Adempimenti Iva richiesti dall'ingresso nel regime

- Entrando in un regime ove non sussiste più l'iva, è necessario rettificare l'imposta relativa ai beni ammortizzabili nonché quella relativa a beni e servizi acquistati sino al 2007 e non ancora utilizzati al 31.12.2007 (caso tipico è costituito dalle rimanenze di beni del 2007);
- L'eventuale credito Iva della Dichiarazione annuale Iva 2007 può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Adempimenti previdenziali richiesti dall'ingresso nel regime

- Il regime non solleva dall'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, che sono deducibili come costi nella determinazione dell'imponibile; l'eventuale eccedenza rispetto al reddito prodotto, diviene onere deducibile ordinario da quadro RP nel modello Unico;

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Effetto delle opzioni (1 di 2)

- I soggetti già in attività non debbono manifestare alcuna opzione, essendo sufficiente il comportamento concludente; i soggetti che intraprendono una nuova attività e pensano di possedere i requisiti, lo segnalano nel modello di inizio attività;
- Che entra nel regime può, nei successivi anni, decidere di fuoriuscirne mediante opzione;
- L'opzione impone di restare nel regime ordinario per almeno un triennio; in deroga, chi opta nel 2008 per l'ordinario, può fuoriuscirne dal 2009;

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Effetto delle opzioni (2 di 2)

1. Il verificarsi delle cause preclusive all'accesso comportano la fuoriuscita dal regime, a decorrere dal periodo di imposta successivo;
2. In deroga, chi, in costanza di regime dei minimi, incassa ricavi o compensi per un importo superiore a € 45.000,00, decade immediatamente dal regime, con obbligo di ripristino immediato degli adempimenti sospesi e di restituzione dell'Iva sulle operazioni pregresse, da determinarsi mediante scorporo;
3. La fuoriuscita dal regime può determinarsi anche per effetto degli accertamenti predisposti dagli uffici

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone

Sanzioni

L'infedele dichiarazione dei dati per avvalersi del regime agevolato determina la sua cessazione e le sanzioni ordinarie sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello accertato

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

Calcolo di convenienza

Nonostante le diverse semplificazioni degli adempimenti, il calcolo della convenienza o meno dell'applicazione del regime dei minimi, dal punto di vista economico, non è di facile determinazione, in quanto ci sono diversi elementi da considerare

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

In sintesi, bisogna tenere presente:

1. **L’Iva sugli acquisti diventa tutta indetraibile** ma rappresenterà un costo che andrà a diminuire il reddito;
2. **La presenza di altri redditi** senza i quali si perde la possibilità di operare detrazioni (familiari a carico ecc.)
3. **Possibilità di mantenere i prezzi dei beni o delle prestazioni invariati**, come se fossero comprensivi di Iva, soprattutto per chi lavora con privati. In questo caso quella parte di entrata che prima era rappresentata dall’Iva a debito diventa ricavo;
4. **Il rischio** di dover versare l’Iva sulle operazioni effettuate in caso di superamento;

Regime fiscale contribuenti minimi “Forfettone”

5. **La consistenza dell'esborso per la rettifica dell'Iva** già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, che in certi casi potrebbe risultare molto oneroso;
6. Per i **lavoratori autonomi** che applicano la **ritenuta del 20%** sulle somme incassate, altra questione da considerare è il rischio che i contribuenti finirebbero **quasi sempre a credito** e sarebbero costretti a dover chiedere i rimborsi in sede di dichiarazione dei redditi, con conseguente incertezza dei tempi di riscossione

Gli studi di settore

che cosa sono e come
funzionano

Ing. Carlo De Vuono

Che cosa sono gli studi di settore?

Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia anche numerosi altri elementi “strutturali” e di tipo obiettivo che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge. Essi consentono quindi di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa.

Come si presentano?

I soggetti tenuti alla presentazione dei modelli degli studi di settore sono obbligati ad inviare la dichiarazione unificata, di cui questi sono parte integrante, in via telematica. I contribuenti per i quali sussiste una delle cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore segnalano tale circostanza nel modello Unico indicando nel campo dedicato ai "parametri e studi di settore: cause di esclusione", dei rigi RE1, RF1 o RG1, il codice che corrisponde alla causa di esclusione che li riguarda e non sono obbligati a trasmettere telematicamente la dichiarazione.

Come vengono calcolati?

Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, **le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne** (il processo produttivo, l'area di vendita, eccetera) **che esterne** all'azienda o all'attività professionale (l'andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Sono state, inoltre, rilevate le diverse fasi dell'attività, al fine di mirare meglio la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi che è propria di ogni struttura produttiva e di ogni attività professionale. Gli studi di settore, inoltre, tengono conto delle **caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda**: dipendono infatti dal luogo ove la specifica attività è collocata sia il livello dei prezzi che le condizioni e le modalità operative, sia le infrastrutture esistenti e utilizzabili, che la capacità di spesa, come anche la tipologia dei fabbisogni o la capacità di attrazione e la domanda indotta.

I soggetti interessati

I contribuenti interessati dagli studi di settore sono i titolari di redditi d'impresa e gli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal tipo di contabilità adottata. Poiché la procedura di calcolo degli studi si basa su elaborazioni statistiche, può accadere che il contribuente si trovi in un'annualità particolare, o in altro tipo di situazione peculiare, che non sono adeguatamente colte da un meccanismo di calcolo studiato su basi statistiche. In tale ipotesi la legge prevede che gli studi di settore non siano più da considerare validi, per cui il contribuente non è tenuto ad attenersi ad essi. La legge individua, quindi, le cosiddette cause di esclusione e cause d'inapplicabilità.

Possibili cause di esclusione

Gli studi di settore non si applicano se si verificano le seguenti cause di esclusione:

- Periodo d'imposta diverso da dodici mesi (inferiore o superiore non fa differenza) ad eccezione dell'attività stagionale.
- Ricavi o compensi superiori a € 5.164.560,00
- Inizio o cessazione dell'attività nel periodo d'imposta (in tal caso si rientra nella prima causa di esclusione).
- Calcolo del reddito con criteri forfetari.
- Modifica in corso d'anno dell'attività .
- Reddito derivante da vendite a domicilio.
- Svolgimento dell'attività da parte di soggetti diversi nell'arco dei dodici mesi, a causa di donazioni, trasformazioni, scissioni ecc.
- Non normale svolgimento dell'attività nel periodo d'imposta (es. l'impresa è in liquidazione).

Possibili cause d'inapplicabilità

Mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità degli accertamenti sia in base agli studi di settore, sia in base ai parametri, **le cause di inapplicabilità riguardano esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore. In questi casi, pertanto, il soggetto resta ugualmente accertabile in base alle regole stabilite per i parametri.**

Le cause di inapplicabilità consistono infatti in circostanze che riguardano tipicamente gli studi di settore e possono in teoria essere divergenti a seconda della macroarea di attività considerata. Si tratta di quelle condizioni ostative, aventi la propria ragion d'essere in peculiarità che caratterizzano la singola attività concretamente svolta, ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore.

Come funzionano?

- Gli studi di settore consistono in un questionario predisposto dall'agenzia delle entrate. Il questionario richiede sia **dati contabili** (es.: volume acquisti di materie prime, valore delle rimanenze, valore dei beni strumentali), sia **dati extracontabili** (es: n° di ore lavorate dai dipendenti, tipologia di materie prime acquistate, etc.)
- Le risposte a detto questionario vanno inserite in un apposito software prodotto dall'agenzia delle entrate chiamato **Ge.Ri.Co.** (Gestione Ricavi Compensi), il quale fornirà un responso circa la **CONGRUITA'** e la **COERENZA** del contribuente.

Cosa significa essere congrui agli studi di settore?

Gerico attesta se i ricavi o i compensi del contribuente sono “congrui”, cioè pari almeno al valore puntuale di riferimento calcolato con il software per lo specifico contribuente. In caso contrario, Gerico indica il valore puntuale atteso, ed inoltre indica i ricavi o i compensi minimi ammissibili che segna la soglia inferiore di quel margine di oscillazione (chiamato intervallo di confidenza) entro il quale lo scostamento è ritenuto “possibile”.

Cosa significa essere coerenti agli studi di settore?

Gerico è in grado di verificare la regolarità dei principali indicatori economici (**indici di coerenza**) caratterizzanti l'attività svolta dal contribuente. La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche. Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi o compensi congrui. Ovviamente, in quest'ultimo caso detti controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento diversi da quello basato sugli studi di settore. Con riferimento a tal genere di anomalia l'ufficio dovrà comunque verificare se la mancata coerenza derivi da comportamenti fiscalmente irregolari, ovvero se essa derivi da insufficienze produttive dell'azienda o da inefficiente organizzazione dell'attività professionale.

Cosa succede se non mi adeguo agli studi?

I soggetti che dichiarano ricavi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, corrono il rischio di subire un accertamento induttivo. E' comunque possibile, mediante il visto di conformità, farsi attestare le cause che giustificano l'eventuale scostamento, riducendo così il rischio di subire l'accertamento.

In ogni caso l'accertamento non sarà effettuato automaticamente, ma gli uffici valuteranno in contraddittorio con il contribuente le cause dello scostamento, tenendo conto delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione.

Gli Studi di Settore sono una procedura per l'accertamento?

L'espressione "Studi di Settore" ha un duplice significato: **indica al tempo stesso sia una procedura di calcolo, sia una procedura di ausilio per l'accertamento.** Più precisamente essa sta a significare: un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall'attività di ogni singola impresa o professionista (procedura di calcolo); un percorso facilitato per l'accertamento, di cui l'Agenzia delle Entrate può avvalersi utilizzando questo stesso conteggio.

In quale sede è possibile, per il contribuente, fornire le proprie giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle risultanze degli studi?

Nei confronti dei professionisti e dei soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, prima della notifica dell'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate deve **instaurare il contraddittorio** così da poter vagliare la situazione effettiva del contribuente: è in tale fase che il contribuente potrà motivare lo scostamento dei ricavi dichiarati, rispetto a quelli stimati con gli studi di settore.

Elementi che influenzano il responso degli studi di settore (1 di 2)

Il responso degli studi di settore è influenzato sia dagli **elementi contabili**, che dagli **elementi extracontabili**.

Gli elementi contabili che influenzano maggiormente il responso degli studi sono:

- volume acquisti di materie prime;
- differenza tra rimanenze finali ed iniziali;
- costo del personale dipendente;

Gli elementi extracontabili che influenzano maggiormente il responso degli studi sono:

- n° ore lavorate dai dipendenti;
- percentuale di lavoro prestato dai soci o dai collaboratori dell'imprenditore.

Elementi che influenzano il responso degli studi di settore (2 di 2)

- Ne deriva che per non essere penalizzati dagli studi di settore non conviene caricare la contabilità con costi eccessivi.
- Molti contribuenti pensano che sia opportuno caricare in contabilità quante più autovetture possibile al fine di dedurre il costo del carburante, delle assicurazioni e delle manutenzioni. Un comportamento di questo tipo fa aumentare considerevolmente il valore dei beni strumentali e quindi i ricavi presunti dagli studi di settore
- Altra pratica assai diffusa è la ricerca di fatture di acquisto per prestazioni mai ricevute. Tale comportamento, oltre a costituire un illecito, è il più delle volte penalizzante per quanto concerne gli studi di settore poiché un innalzamento del volume degli acquisti produce un aumento dei ricavi presunti.

Accorgimenti leciti per influenzare a favore del contribuente il responso degli studi di settore

Dati contabili:

- Riguardo il valore dei beni strumentali, è consentito inserire il valore di quelli effettivamente utilizzati lasciando fuori gli altri a patto che non vengano ammortizzati.

Dati extracontabili:

- Se taluni soci o collaboratori prestano la loro opera part-time occorre fare attenzione a non compilare lo studio di settore meccanicamente inserendo una percentuale di lavoro pari al 100%, ma inserendo una percentuale inferiore.

Maggiori punti di criticità

- **Inversione onere della prova;**
- **Non tiene conto del principio di cassa per i professionisti;**
- **Calcolo sconosciuto;**
- **Sospetto di anti costituzionalità. E' garantito il principio di capacità contributiva?**